

I Congedi Parentali

CGIL FP Friuli – Venezia Giulia
Pasian di Prato, 21 ottobre 2008

I Congedi Parentali



- Introduzione storica
- Quadro normativo vigente
 - Testo Unico 26/03/2001 n. 151
 - Legge 5/02/1992, n. 104
- Integrazione e modifiche nei contratti
- Le novità
 - Legge 6/03/2008 n. 133

Introduzione storica



-
- Legge 19/06/1902 n. 242
 - Massimo di 12 ore di lavoro giornaliero
 - Divieto di lavoro notturno per le minorenni
 - Interdizione dal lavoro per 4 settimane dopo il parto
 - Camere di allattamento



Introduzione storica



- Legge 17/7/1910 n. 520
 - istituisce le Casse di Maternità
 - Pagate da
 - Lavoratrici
 - Datori di lavoro
 - Stato

Introduzione storica



- Nel 1927 viene istituito la Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O.N.M.I.)
 - assiste
 - Madri e gestanti in difficoltà
 - Minori soli
 - istituisce
 - Casse di Maternità
 - Ambulatori

Introduzione storica



- Il Regio Decreto 22/03/1934 n. 654 Istituisce
 - l'astensione obbligatoria
 - 1 mese prima del parto
 - 6 settimane dopo
 - Obbligo di conservazione del posto di lavoro
 - Riposo per allattamento

Introduzione storica



- Legge 26/08/1950 n. 860 “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”
 - Ampliamento destinatarie
 - Divieto lavori pesanti
 - Astensione obbligatoria
 - differenziazione astensione pre parto
 - ampliamento astensione obbligatoria post parto
 - Astensione facoltativa

La normativa vigente



- La principale fonte normativa vigente è il Testo Unico 26/03/2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni
- Il Testo Unico riguarda “*Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*”

La normativa vigente



- Il testo unico nasce da
 - Legge 30/12/1971 n. 1204
"Tutela delle lavoratrici madri"
 - Legge 9/12/1977 n. 903
"Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro "
 - Legge 8/03/2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Testo Unico



- Art. 7 Lavori vietati
 - Dall'inizio della gravidanza fino all'età di 7 mesi del figlio è vietato adibire le lavoratrici a
 - Trasporto e sollevamento pesi
 - Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri



Testo Unico



- Art. 53 Lavoro notturno
 - Dall'inizio della gravidanza fino all'età di 1 anno del figlio è vietato adibire le lavoratrici a lavoro notturno (dalle 24 alle 6)

Testo Unico



- Art. 14 Controlli prenatali
 - Le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per accertamenti clinici o visite mediche specialistiche

Testo Unico



- Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne
 - Congedo di maternità
 - Durante i 2 mesi precedenti il parto
 - Nel periodo tra data presunta e data effettiva del parto (se il parto avviene dopo la data presunta)
 - Nei 3 mesi dopo il parto
 - Se il parto avviene prima della data presunta i giorni non usufruiti si aggiungono al congedo post parto

Testo Unico



- Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità
 - Fermo restando la durata di 5 mesi complessivi del congedo la gestante può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta

Testo Unico



- Art. 28 Congedo di paternità
 - Il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro dopo la nascita del figlio in caso di
 - Morte o grave infermità della madre
 - Abbandono del figlio da parte della madre
 - Affidamento esclusivo del bambino al padre

Testo Unico



- Art. 32 Congedo parentale
 - Padre e madre hanno diritto al congedo anche se l'altro genitore non ne ha diritto
 - Possono assentarsi (anche contemporaneamente) nei primi 8 anni di vita del bambino per un totale di 10 mesi per ogni figlio

Testo Unico



- Art. 32 Congedo parentale
 - Il congedo massimo è di
 - 6 mesi per la madre
 - 6 mesi per il padre
 - Se il padre usufruisce di un congedo di almeno 3 mesi il congedo massimo diventa di 7 mesi (11 in totale rispetto al bambino)
 - Frazionamento del congedo

Testo Unico



- Art. 39 Riposi giornalieri della madre
 - Le madri durante il primo anno del bambino hanno diritto a due periodi di riposo di 1 ora ciascuno cumulabili durante la giornata
 - Il riposo è uno solo se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore

Testo Unico



- Art. 40 Riposi giornalieri del padre
 - I periodi di riposo sono riconosciuti al padre
 - In alternativa alla madre che non se ne avvale
 - Se il figlio è affidato solo al padre
 - Se la madre non è lavoratrice dipendente
 - Per morte o grave infermità della madre

Testo Unico



- Art. 41 Riposi per parti plurimi
 - I periodi di riposo sono riferiti ad ogni figlio e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre



Testo Unico



- Art. 47 Congedo per malattia del figlio
 - Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro
 - Per le malattie dei figli di età non superiore a 3 anni
 - Fino ad un massimo di 5 giorni all'anno per le malattie dei figli tra i 3 e gli 8 anni

Teso Unico e Contratti



- Il Testo Unico si applica a tutto il mondo del lavoro
- Alcuni contratti prevedono condizioni di maggior favore sia economiche che normative

Testo Unico e Contratti



- Analizziamo le condizioni di maggior favore relativamente a
 - Congedo di maternità/paternità
 - Congedo Parentale
 - Malattia del figlio

Testo Unico e Contratti



- Nei contratti di
 - Ministeri
 - Parastato
 - Agenzie Fiscali
 - Enti Locali (Comparto Unico)
 - Sanità Pubblica, Sanità Privata
 - ANASTE, ANFFAS, Cooperative Sociali, UNEBA

Congedo di Maternità/Paternità



- Indennità pari all' 80% della retribuzione
- Periodi utili ad anzianità di servizio, ferie e tredicesima
- Previsto da Testo Unico, contratti di Sanità Privata, ANASTE, UNEBA e Cooperative Sociali

Congedo di Maternità/Paternità



- Intera retribuzione fissa mensile + quote di salario accessorio
- Periodi utili ad anzianità di servizio, ferie e tredicesima
- Previsto dai contratti di Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Comparto Unico, Sanità Pubblica e ANFFAS

Congedo Parentale



- Indennità pari al 30% della retribuzione
 - Nei primi 3 anni di vita del figlio
 - Per un massimo di 6 mesi complessivi tra i genitori
- Periodi utili ad anzianità di servizio, ma non per ferie e tredicesima
- Previsto da Testo Unico, contratti di Sanità privata, ANASTE, ANFFAS, UNEBA e Cooperative Sociali

Congedo Parentale



- Intera retribuzione
 - Nei primi 3 anni di vita del figlio
 - Per un massimo di 30 giorni (60 per il Comparto Unico) complessivi tra i genitori
- Periodi utili alla maturazione delle ferie
- Previsto dai contratti di Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Sanità Pubblica e Enti Locali

Malattia del Figlio



- Nessuna indennità
- Periodi utili all'anzianità di servizio ma non per il calcolo di ferie e tredicesima
- Previsto da Testo Unico, contratti di Sanità Privata, ANASTE, ANFFAS, UNEBA e Cooperative Sociali

Malattia del Figlio



- 30 giorni all'anno fino ai 3 anni di età con retribuzione intera + salario accessorio
- Periodi utili all'anzianità di servizio, al calcolo di ferie e tredicesima
- Previsto dai contratti di Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Sanità Pubblica e Comparto Unico

Handicap



- La principale fonte normativa vigente è la Legge 5/02/1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni
- La legge riguarda *“L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*

Handicap



- Accertamento dell'handicap
 - E' effettuato da apposite commissioni mediche presso le Aziende Sanitarie Locali
 - La certificazione di "*handicap in stato di gravità*" può essere temporanea

Handicap



- I genitori di figli con “*handicap in stato di gravità*” da 0 a 3 anni
 - possono prolungare il congedo parentale (pagamento al 30%)
 - In alternativa possono scegliere un permesso giornaliero retribuito di 2 ore

Permessi



- Hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito
 - I genitori di figli con “*handicap in stato di gravità*” da 3 a 18 anni
 - Coniuge, parenti e affini entro il terzo grado che assistono persone con “*handicap in stato di gravità*”

Permessi



- Non è necessaria la convivenza
- Il disabile non deve essere ricoverato permanentemente in una struttura di accoglienza
- Deve essere dimostrata l'assistenza continuativa ed esclusiva

Permessi



- Art. 4 legge 53/2000 prevede la possibilità per gravi e documentati motivi familiari di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni
- Per i genitori di figli con “*handicap in stato di gravità*” il permesso è retribuito

Avvicinamento



- Una norma contenuta nella Legge Finanziaria 2004 prevede la
 - Assegnazione temporanea di dipendenti della PA ad Amministrazioni di altre Provincie per favorire il congiungimento dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino